

ALLEGATO " A" Rep.47.348/11.828

PATTI SOCIALI

Art. 1 Denominazione - E' costituita una Società a responsabilità limitata con unico con la denominazione "**BOLOGNA SERVIZI FUNERARI S.R.L.**".

Art. 2 Sede - La Società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese, e nei modi di legge potrà istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località purchè in territorio nazionale.

Art. 3 Oggetto - La società ha per oggetto lo svolgimento della gestione in proprio o per conto di terzi delle attività inerenti i servizi funerari ed attività ad essi connesse come l'attività di esecuzione e/o intermediazione a favore ed a supporto dell'utenza inerente alla realizzazione ovvero all'affidamento di servizi giuridici ed amministrativi connessi/collegati/dipendenti al decesso e l'attività funeraria per animali ed ogni servizio connesso.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite la costituzione o partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Art. 4 Durata - La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2043 (duemilaquarantatré).

Art. 5 Capitale Sociale - Il capitale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Art. 6 Trasferimento delle quote - Il trasferimento di tutta o parte della quota di partecipazione del socio è soggetto al preventivo gradimento motivato dell'Organo di Amministrazione, il quale decide nell'interesse della Società.

Il socio che intende trasferire, tutto o in parte, la propria quota di partecipazione deve presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, il quale renderà la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda, la decisione dovrà essere congruamente motivata.

Art. 7 Apporti e finanziamenti dei Soci - La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 7 bis Organi sociali - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea
- b) l'Organo di amministrazione
- c) l'Organo di Controllo

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 8 Decisioni dei soci - I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge; ai fini del presente procedimento, l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Art. 9 Assemblea dei soci - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed ai presenti Patti Sociali, obbligano tutti i soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea - L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo di Amministrazione mediante mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento, spediti agli amministratori, ai sindaci ed ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione potrà contenere anche l'indicazione della data di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.11 Funzionamento dell'Assemblea - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario.

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e, nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale.

Art. 12 Organo di Amministrazione - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino a cinque membri così come determinato dall'Assemblea nel rispetto delle norme vigenti in materia di società pubbliche.

La scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del consiglio di amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. L'Organo di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più Amministratori, si procederà alla convocazione, senza ritardo, dell'assemblea per la sostituzione degli Amministratori cessati.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente. Può anche eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione del Presidente tutte le volte che il Presidente, o nei casi di impedimento il Consigliere più anziano d'età presente, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun membro dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, con mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 14 Poteri dell'Organo di Amministrazione - L'Organo amministrativo, salva diversa delibera dell'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad uno solo dei suoi membri salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione ha, quindi, salva diversa delibera assembleare, tra le altre e a titolo esemplificativo, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie e assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 dei presenti patti sociali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Art. 15 Compenso all'Organo di Amministrazione - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso annuo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Art. 16 Firma e Rappresentanza Legale - La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali l'Organo di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 17 Direttori e Procuratori - L'Organo di Amministrazione può nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e mansioni.

Art. 18 Organo di Controllo e Revisione legale dei conti - I soci, decidendo ai sensi di legge, devono nominare un Organo di Controllo collegiale o monocratico e/o un Revisore, determinandone competenze e poteri ai sensi di legge.

La nomina dei componenti l'organo di controllo collegiale deve avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un membro effettivo ed uno supplente dell'organo siano individuati tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

All'Organo di Controllo e al Revisore si applicano le disposizioni in termini di società per azioni.

Art. 19 Bilancio - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 20 Ripartizione degli utili - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in conformità alle deliberazioni che l'assemblea riterrà di prendere volta per volta.

Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dall'assemblea.

Art. 21 Scioglimento - La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 22 Revoca dello stato di liquidazione - La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

Art. 23 Recapito dei soci per i rapporti sociali - Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 24 Disposizioni generali - Tutte le materie non contemplate o previste nei presenti Patti Sociali, saranno regolate dalla legge italiana.

IO SOTTOSCRITTO DOTT. FRANCESCO CASARINI NOTAIO IN ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTO NEL RUOLO DEL DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE, FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO. LA PRESENTE COPIA INFORMATICA SI COMPONE DI UN UNICO DOCUMENTO INFORMATICO, CONTENENTE SIA LA RIPRODUZIONE DEL DOCUMENTO CARTACEO ORIGINALE, SIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA', PER COMPLESSIVE DIECI PAGINE. SI RILASCIAM, CON APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE DA PARTE DI ME NOTAIO, PER USO FISCALE. ANZOLA DELL'EMILIA, LI 08 OTTOBRE 2025 FIRMATO FRANCESCO CASARINI NOTAIO